FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE (2019/2020)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 20.5.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 20.5.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Marco Baliva - **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia - **Segretario**.

1) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASSARO RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

In data 2.10.18, il calciatore Cassaro Riccardo proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo la condanna della società ACR Messina SSD ARL al pagamento dell'importo di euro 3.900,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell'accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 19.12.2018, prot. 57/CAE/2018-19, pubblicata nel C.U. n. 179/CAE del 19.12.2018, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ACR Messina SSD ARL, "al pagamento in favore del sig. Riccardo Cassaro della somma di euro 3.900,00", quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

In data 27.12.2018, la società ACR Messina SSD ARL presentava reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, notificato, nella medesima data a controparte, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava che l'importo di cui alla suddetta decisione (€ 3.900,00), non sarebbe stato dovuto, in quanto, nel corso della stagione 2017/2018, la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto al calciatore tre ammende, una dell'importo di € 1.300,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017, un'altra dell'importo di € 600,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva.

Sosteneva, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 1.900,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, doveva essere oggetto di compensazione

con l'importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, di conseguenza, il calciatore Riccardo Cassaro avrebbe avuto diritto al pagamento della minor somma di € 2.000,00.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Riccardo Cassaro ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta in sede di gravame, l'inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 33 co. 6 CGS, nel merito l'inammissibilità e/o illegittimità delle multe arbitrarie operate dalla società; ne chiedeva il rigetto con richiesta di condanna alle spese a carico della società appellante.

La vertenza è stata discussa e decisa all'udienza del 20.5.2019, prima della quale la società reclamante ha offerto al calciatore, in via transattiva, l'importo pari ad € 3.900,00, a saldo e stralcio, con rinuncia alle richieste sulle contestazioni disciplinari. Nessuno per il calciatore compariva all'udienza.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di compensazione dell'importo di cui alla decisione impugnata con l'importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull'obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l'irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva, comunque, come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 92. comma 4. NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL, non può trovare accoglimento comunque per la sua infondatezza.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Cassaro Riccardo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE JOHNSON DAVID NANA YEBOAH, PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.

In data 07.11.2018 il calciatore Johnson David Nana Yeboah adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi dichiarare creditore della SSD ACR Messina Srl della somma di € 6.800,00, quale saldo dell'accordo economico convenuto inter partes per la stagione sportiva 2017-2018.

Si costituiva la società SSD ACR Messina SrI trasmettendo le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del reclamo, rappresentando di aver corrisposto l'importo dovuto al calciatore secondo l'accordo economico sino alla data del 20.03.2017, momento in cui la controparte si

sarebbe allontanata dagli allenamenti ingiustificatamente e senza autorizzazione senza far più ritorno.

A dimostrazione di ciò, la società produceva la comunicazione del 09.05.2018 con cui la stessa informava il Dipartimento Interregionale competente della condotta irregolare del calciatore.

In replica alle difese svolte dalla società nelle controdeduzioni, il calciatore trasmetteva le memorie difensive nelle quali – preliminarmente – eccepiva l'inammissibilità del deposito dell'atto avversario e della documentazione ad esso allegata, essendo il tutto stato trasmesso via PEC e non a mezzo raccomandata A/R, così come previsto dall'art. 25 bis comma 5 Reg. LND.

In subordine, nel merito, il resistente deduceva di aver ottenuto il permesso per assentarsi 5/7 giorni e che, successivamente, al suo rientro, la stessa società non gli aveva permesso di riprendere l'attività sportiva, così come dichiarato dal dirigente dell'SSD ACR Messina Srl, sig. Francesco Lamazza, nella testimonianza che veniva prodotta in atti.

Tanto premesso, il calciatore – ferma la domanda principale volta alla condanna della società al pagamento dell'importo complessivo di € 6.800,00 – in via subordinata chiedeva il riconoscimento del minor importo di € 6.423,97, pari al saldo dovuto, decurtato dei n. 7 giorni di assenza autorizzati.

La Commissione Accordi Economici, con la decisione Prot. 118/Cae/2018-19 del 18.02.2019, statuiva testualmente come segue: "La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società SSD ACR Messina al pagamento in favore del sig. Johnson David Nana Yeboah, della somma di € 6.432,97 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata...".

L'organo di prime cure, nel rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità delle difese della società (richiamando all'uopo le norme vigenti in tema di equiparazione della PEC alla raccomandata A/R), accoalieva la domanda subordinata svolta dal calciatore.

Preliminarmente, la CAE precisava che – sulla base della normativa federale - ogni pagamento deve essere provato mediante apposita quietanza, firmata e datata, e che ciò non si rinviene nella produzione documentale della società.

Tanto premesso, la Commissione di Primo Grado ha accertato come nessuna rilevanza probatoria possa attribuirsi alla missiva del 04.05.2018, con la quale la società informava la LND delle asserite inadempienze del calciatore, trattandosi di una nota unilaterale trasmessa a distanza di oltre un mese dalla data asseritamente prevista per il ritorno del calciatore.

Avverso la richiamata decisione, proponeva appello la società SSD ACR Messina Srl con atto in data 5.10.2018, al fine di ottenerne l'annullamento.

A fondamento del gravame promosso, la società rilevava la non rispondenza al vero della testimonianza rilasciata dal sig. Francesco Lamazza e che pertanto il calciatore non fornito la prova del fatto che sarebbe stata la società a non avergli permesso di essere reintegrato nella squadra al suo rientro.

Conseguentemente, la richiesta economica del calciatore risulterebbe ingiustificata, non avendo lo stesso svolto attività sportiva per tutto il periodo compreso tra il 27.03.2018 e la fine della stagione sportiva, in assenza di alcun tipo di provvedimento formale di esclusione emesso dalla società nei suoi confronti.

Il calciatore Johnson David Nana Yeboah si costituiva trasmettendo le controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata decisione della CAE e consequentemente della condanna della società al pagamento in suo favore dell'importo di €

6.423,97, ovvero – in subordine – dell'importo di € 1.452,40, qualora codesto Tribunale ritenesse che al calciatore debba esser saldato solo quanto maturato al 20.03.2018.

Preliminarmente, il calciatore chiedeva il rigetto del gravame per inammissibilità ex art. 25 bis Reg. LND del deposito della comparsa di costituzione della società nel giudizio dinanzi la CAE, essendo l'atto stato trasmesso a mezzo PEC e non a mezzo raccomandata A/R, così come previsto dalle norme federali.

Nel merito, il calciatore contestava la ricostruzione fattuale offerta dalla società, ribadendo quanto già esposto in sede di primo grado, anche in merito alla testimonianza resa dal sig. Francesco Lamazza

La vertenza veniva discussa e decisa alla riunione del 20 maggio 2019.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza della questione relativa alla asserita inammissibilità della costituzione della società nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla CAE sollevata dall'appellato.

A riguardo, ci si riporta a quanto già ampiamente sostenuto in merito dalla CAE nel provvedimento gravato, la quale ha ritenuto assorbente quanto disposto dall'art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, che prevede che "l'avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo della posta elettronica certificata", così come confermato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa commissione di prime cure.

In ogni caso, ha rilevato sempre la CAE che, anche volendo accedere, in via di mera ipotesi, ad una presunta ed insussistente irregolarità di tale modalità di notifica per quanto appena osservato, risulterebbe in ogni caso applicabile, in quanto criterio generale previsto dalla normativa processuale, la disposizione di cui all'art. 156 c.p.c, che prevede che "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Nel caso di specie la memoria della società risulta effettivamente pervenuta a controparte, la quale ne ha avuto integrale conoscenza, avendo replicato alle singole argomentazioni ivi esposte, così evidenziando il raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato.

Tanto premesso, l'appello promosso dalla SSD ACR Messina Srl risulta infondato nel merito.

Infatti, occorre rilevare come parte appellante non sia stata in grado di fornire alcuna valida dimostrazione volta a suffragare la ricostruzione in fatto dalla stessa proposta.

A riguardo, come correttamente rilevato dalla CAE, nessuna rilevanza probatoria può attribuirsi alla missiva del 04.05.2018, con la quale la società informava la LND delle asserite inadempienze del calciatore, trattandosi di una nota unilaterale trasmessa a distanza di oltre un mese dalla data asseritamente prevista per il ritorno del calciatore.

Al contrario, il calciatore ha prodotto la testimonianza dell'allora dirigente della società Dott. Lamazza, il quale confermava che era stata la società a non autorizzare il rientro in squadra dello stesso.

Sul punto, è ovvio che ciascuna società sia libera di decidere se avvalersi o meno dell'attività agonistica di un proprio tesserato, ma in ogni caso sarà obbligata a corrispondere l'intero importo stabilito dall'accordo economico.

Per tali motivi, si concorda pienamente con quanto statuito dalla CAE, con conseguente rigetto del gravame in questione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Johnson David Nana Yeboah, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 168 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BETTINI DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Con atto 11 aprile 2019, la società SSD ACR Messina a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in data 4 aprile 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Domenico Bettini, del complessivo importo di euro 6.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Deduce la SSD ACR Messina, che – come già dedotto innanzi alla CAE - il calciatore avrebbe rinunciato al residuo saldo dovutogli quando, in seguito ad un grave infortunio, si sarebbe "autosospeso lo stipendio".

La reclamante ha prodotto a riprova della suddetta circostanza, copie di articoli di stampa di settore e lamenta che la CAE, in ogni caso, non avrebbe motivato in ordine a tali motivi di difesa. Il calciatore Bettini ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità del reclamo perché generico e sostanzialmente ripetitivo dei medesimi motivi dedotti innanzi alla CAE e, nel merito, l'assenza di qualsiasi prova in ordine alla sua asserita rinuncia al residuo compenso dovutogli.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che la decisione della CAE non può essere ritenuta viziata nella motivazione in quanto la stessa, seppur succinta, è sufficiente – trattandosi tra l'altro di pronuncia non proveniente da organo non di giustizia in senso stretto – a ritenere che le difese della società sono state comunque esaminate e valutate dalla Commissione.

Nel merito, la deduzione difensiva della società in ordine alla asserita rinuncia del calciatore al residuo compenso, anche se attraverso un riferimento negli articoli di giornale in atti, è stata negata dal calciatore ed rimasta priva di qualunque conferente sostegno probatorio.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Bettini Domenico, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

<u>4) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.</u>

Con reclamo del 22 novembre 2018 la APD Sport Valdarno impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/E del 20 settembre (trasmessa alle Parti in data 16 novembre 2018), con la quale era stata rigettata la richiesta della società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Nicolò Telleschi. A sostegno del proprio reclamo la APD Sport Valdarno rilevava come la liberatoria del 1.7.2017 a firma del sig. Roberto Cardellini non fosse valida o comunque efficace in quanto mai depositata innanzi ai competenti uffici della FIGC, ed inoltre in quanto il medesimo sig. Cardellini non aveva mai ricoperto il ruolo di Presidente della APD Sport Valdarno ed era soggetto privo dei necessari poteri per sottoscrivere le rinunce ai premi relativi ai tesserati della società. Quanto poi alla seconda liberatoria – datata 17.9.2018, questa volta a firma del Presidente Gronchi – e sulla base della quale era stata rigettata la richiesta di premio, il medesimo Gronchi ne disconosceva la firma e ne assumeva la totale falsità.

La UCD Cuoiopelli presentava controdeduzioni in data 4.12.2018 con cui rilevava come all'inizio della stagione sportiva 2017/2018 nel clima di incertezza e confusione societaria della APD Sport Valdarno, dovuto alla decisione di quest'ultima di dismettere il settore giovanile, il sig. Roberto Cardellini si fosse professato Presidente prendendo la gestione della società e firmando diverse liberatorie per consentire ai giovani calciatori di trasferirsi presso altre società. Successivamente, attesa l'invalidità delle liberatorie rilasciate dal Cardellini per mancanza di poteri, la stessa UCD Cuoiopelli otteneva una nuova liberatoria dal Presidente Gronchi. Tale documento – seppure in questa sede disconosciuto – deve invece ritenersi valido ed efficace.

Con Ordinanza del 14.3.2019 questo Tribunale disponeva l'acquisizione dell'originale della liberatoria del 17.9.2018 a firma del sig. Giovanni Gronchi.

Acquisito il detto originale, la vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20.5.2019. Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi.

La liberatoria del 1°.7.2017 a firma del sig. Roberto Cardellini non può ritenersi valida ed efficace; in primo luogo è carente del prescritto visto di deposito presso la competente delegazione provinciale della FIGC, in secondo luogo sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, e di contro il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società.

Quanto alla seconda liberatoria, quella del 17.9.2018, essa è stata formalmente disconosciuta dal sig. Giovanni Gronchi. Sul punto la medesima UCD Cuoiopelli nelle sue difese specifica poi che la contestata firma del Gronchi non fu apposta innanzi la delegazione provinciale di Pisa, ma sarebbe stata ritirata direttamente presso la sede della APD Sport Valdarno dalla sig.ra Billeri e dunque verosimilmente poi depositata presso la delegazione provinciale (tale fatto dunque priva di ogni efficacia il c.d. visto di autenticità della FIGC).

Ad ogni modo la UCD Cuoiopelli nonostante il disconoscimento del Gronchi e l'Ordinanza di questo Tribunale del 14.3.2019 con l'acquisizione dell'originale, nulla ha successivamente controdedotto ed eccepito a difesa della presunta genuinità del documento, nemmeno producendo altre scritture

a comparazione ovvero richiedendo il giudizio di verifica ex art. 216 c.p.c. che soli avrebbero potuto legittimare l'utilizzo della liberatoria contestata innanzi questo Tribunale.

Le liberatorie rilasciate alla UCD Cuoiopelli e relative al calciatore Telleschi non possono dunque ritenersi valide ed efficaci; il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale penultima titolare del vincolo annuale prima del tesseramento per cui è causa da parte della UCD Cuoiopelli avvenuto in data 14.7.2017.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società UCD Cuoiopelli a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 218,40 (euro duecentodiciotto/40) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Telleschi Nicolò, nonché € 32,76 (euro trentadue/76) a titolo di penale a favore della FIGC.

Dispone restituirsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ US GOVERNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION TEAM SBC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 599 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PROSPERO CIRO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo notificato via pec in data 13.03.2019, la società US Governolese ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21.02.2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Union Team SBC, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Ciro Prospero, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio, ed € 691,25 a titolo di penale.

La US Governolese, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'unica titolare del vincolo annuale, bensì la penultima, in quanto – ai fini del computo delle società aventi diritto al premio – occorre considerare la medesima appellante, la quale aveva tesserato il calciatore in questione con vincolo annuale nella stagione sportiva 2017/18, precedente al tesseramento pluriennale avvenuto nella successiva stagione sportiva 2018/19. La vertenza veniva decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Ciro Prospero è stato tesserato per la US Governolese con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la società ASD Union Team SBC lo ha tesserato con vincolo annuale sino alla stagione sportiva 2016/2017.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale *unica* società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2017/18 nella quale il Prospero era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Governolese. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società US Governolese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

<u>6) RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ US GOVERNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION TEAM SBC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 618 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VITRUK VLADYSLAV), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.</u>

Con reclamo notificato via pec in data 13.03.2019, la società US Governolese ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21.02.2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Union Team SBC, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Vitruk Vladyslav, quale penultima titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.382,50, di cui € 1.106,00 a titolo di premio, ed € 276,50 a titolo di penale.

La US Governolese, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe la *penultima* titolare del vincolo annuale, bensì la *terz'ultima*, in quanto – ai fini del computo delle società aventi diritto al premio – occorre considerare la medesima appellante, la quale aveva tesserato il calciatore in questione con vincolo annuale nella stagione sportiva 2017/18, precedente al tesseramento pluriennale avvenuto nella successiva stagione sportiva 2018/19.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Vitruk Vladyslav è stato tesserato per la US Governolese con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione

2018/2019. Precedentemente, il calciatore risulta tesserato con vincolo annuale per la società ASD Union Team SBC sino alla stagione sportiva 2015/2016, e per la società Real Bagnolo FCB nella stagione sportiva 2016/17.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale *penultima* società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2017/18 nella quale Vitruk Vladyslav era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Governolese.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società US Governolese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 148 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MBOUNGA KAMENI VALERIE MAGLOIRE, PUBBLICATA NEL C.U. 215/CAE-LND del 1.2.2019.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 07 febbraio 2019, la ASD Città di Gragnano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 1° febbraio 2019, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mbounga Kameni Valerie Magloire della somma di € 2.600,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno la società reclamante rilevava, preliminarmente e pregiudizialmente, che l'invalidità della decisione impugnata, per vizio formale, in quanto il nominativo del calciatore risultava erroneamente indicato e comunque, nel merito, l'assoluta infondatezza delle richieste del giocatore, attesa l'esistenza di n. 5 quietanze di pagamento sottoscritte dal calciatore per l'intero importo di € 6.500,00, comprensivo degli € 2.600,00 oggetto del giudizio, consegnate dalla vecchia alla nuova compagine societaria, e da quest'ultima prodotte innanzi la CAE delle quali, però, il calciatore aveva disconosciuto alcune firme.

Deduceva, quindi, l'illegittimità della perizia disposta dalla CAE a seguito dell'avvenuto disconoscimento, in virtù del suo espletamento in assenza di contraddittorio. L'avvenuto pagamento di detti importi risulterebbe peraltro confermato anche da quanto risultante dalla Certificazione Unica 2018 della società, prodotta in atti.

Concludeva, pertanto, chiedendo - in via principale - l'annullamento della delibera impugnata, ed - in via subordinata - la decurtazione delle somme eventualmente dovute al calciatore sulla scorta delle quietanze prodotte, in virtù di un ridimensionamento della responsabilità da ascriversi alla medesima società.

Il calciatore Mbounga Kameni, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali contestava l'eccezione preliminare/pregiudiziale della società, rilevando come l'erronea indicazione del nome del calciatore constati un errore materiale, e - nel merito -deduceva l'infondatezza dei motivi di reclamo, contestando gli eccepiti, asseriti vizi della perizia disposta dalla Procura e dalla CAE, ritenendola conseguentemente pienamente legittima. A tal proposito, a sostegno dell'infondatezza delle difese avversarie, il calciatore rilevava come

controparte non abbia neppure prodotto in atti una sua perizia di parte che possa dimostrare – al contrario – la paternità delle sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze.

Da ultimo il calciatore si rimetteva al collegio in merito alla richiesta di ridimensionamento della responsabilità della società, con conseguente eventuale decurtazione delle somme dovute allo stesso in forza delle quietanze.

La vertenza veniva discussa e decisa in occasione della riunione del 20 maggio 2019.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare/pregiudiziale di cui all'appello della società. Infatti, è evidente come l'erronea indicazione del nome del calciatore sul provvedimento impugnato (Valerie Maglorie Kameni Bouanga in luogo di Valerie Magloire Kameni Mbounga) si concretizzi in un mero errore materiale di battitura, da cui certamente non possono discendere le sorti diverse del presente gravame.

Tanto premesso, il gravame promosso dalla ASD Città di Gragnano è comunque infondato nel merito.

Invero, dall'analisi degli atti della controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, non emerge in alcun modo la prova dell'asserito effettivo pagamento del giocatore né da parte dell'attuale dirigenza, né da parte della vecchia.

Piuttosto, tutti gli elementi prodotti ed analizzati nel corso delle indagini svolte dalla Procura per conto della CAE (ed in particolar modo gli interrogatori e la perizia grafologica), portano esattamente a ritenere il contrario, e cioè il mancato totale adempimento contrattuale da parte della società nei confronti del calciatore.

Infatti, la circostanza che la perizia abbia avuto uno svolgimento non in contraddittorio non ha rilevanza, in quanto la procedura dei giudizi dinanzi agli organi federali non segue i dettami del processo ordinario, favorendo un criterio di speditezza. In ogni caso, si rileva come — a conferma dell'apocrifia delle sottoscrizioni in questione — vi siano gli interrogatori dei dirigenti della società, dai quali emerge in maniera quasi esplicita la sussistenza del dedotto credito.

In tale contesto, alla luce di quanto sin qui esposto, non sussistono i presupposti neppure per l'accoglimento della domanda subordinata svolta dalla società.

I motivi di reclamo proposti dalla società ASD Città Di Gragnano non possono, quindi, che essere disattesi e come tali rigettati, a nulla rilevando - ai fini della responsabilità - che le quietanze siano state consegnate dalla vecchia alla nuova compagine.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere, pertanto, confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Gragnano e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società ASD Città Di Gragnano al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mbounga Kameni Valerie Magloire, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti

Dispone addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MOREIRA CHIMANGO LEANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Con atto 26 aprile 2019, la società ASD Maritime Futsal Augusta ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Leandro Chimango Moreira, del complessivo importo di euro 17.850,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Deduce la ricorrente, per la prima volta in questa sede, che in seguito alla partecipazione non autorizzata del calciatore nel maggio 2018 ad un torneo in Kuwait, la stessa avrebbe adottato provvedimenti disciplinari e sanzioni a carico del Moreira, con sospensione dei dovuti compensi. In occasione poi del trasferimento del Moreira alla società SSD Real Rieti Srl, sarebbe stata raggiunta una transazione tra le parti con espressa rinuncia del calciatore a quanto ancora dovutogli in forza dell'accordo economico.

La società produce documenti a sostegno del gravame ed indica come testimone il Presidente della società SSD Real Rieti.

Il calciatore Moreira ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del reclamo perché tardivo, anche in ordine al fatto che la società non si è difesa innanzi alla CAE, nonché l'assenza di prova in ordine alla dedotta transazione e la illeggibilità di alcuni documenti prodotti.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il merito del gravame è precluso dalla occorsa violazione dell'art. 30 comma 23 del CGS, in quanto lo stesso risulta essere stato presentato solo in data 26 aprile 2019 e quindi ben oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica della decisione, avvenuta il 27 marzo 2019.

Peraltro, le modalità della dedotta e in parte provata transazione tra le parti con il coinvolgimento della SSD Real Rieti appaiono avere rilevanza disciplinare ed impongono quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Maritime Futsal Augusta.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di valutare eventuali comportamenti antisportivi da parte dei tesserati.

Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Ordinanza.

10) RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EVACUO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Ordinanza.

II) RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 552 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDELLINI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Cardellini Alessio.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l'avvenuta spedizione dell'atto di primo grado a controparte all'indirizzo presente nell'anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all'interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili. Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell'atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all'odierna reclamante presso l'indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l'indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Cardellini non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 586 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MATII LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Matii Lorenzo.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l'avvenuta spedizione dell'atto di primo grado a controparte all'indirizzo presente nell'anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all'interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili. Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell'atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all'odierna reclamante presso l'indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l'indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD

Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Matii non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 588 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MONTI DENNIS), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Monti Dennis.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l'avvenuta spedizione dell'atto di primo grado a controparte all'indirizzo presente nell'anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all'interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili. Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell'atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all'odierna reclamante presso l'indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l'indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Monti non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 604 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALAMONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Salamone Leonardo.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l'avvenuta spedizione dell'atto di primo grado a controparte all'indirizzo presente nell'anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all'interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili. Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell'atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all'odierna reclamante presso l'indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l'indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Salamone non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 613 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TADDEI MIRCO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Taddei Mirco.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l'avvenuta spedizione dell'atto di primo grado a controparte all'indirizzo presente nell'anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all'interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell'atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all'odierna reclamante presso l'indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l'indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione

Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Taddei non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 620 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VULLO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Vullo Alessandro.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l'avvenuta spedizione dell'atto di primo grado a controparte all'indirizzo presente nell'anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all'interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all'art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell'atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all'odierna reclamante presso l'indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata

riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l'indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell'organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all'interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Vullo non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCAGLIONE GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo notificato via pec in data 13.03.2019, la società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21.02.2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società 1924 Suno FCD, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Scaglione Giacomo, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 16.424,10, di cui € 12.166,00 a titolo di premio, ed € 4.258,10 a titolo di penale.

La Aurora Pro Patria 1919 Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che — nella fattispecie in questione — il premio di preparazione non sarebbe dovuto in quanto non risulterebbe soddisfatto il requisito previsto dall'art. 96, comma 2, NOIF secondo cui "il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio". A riguardo, la reclamante rilevava come il calciatore Scaglione risultava tesserato per la società resistente dal 11.01.2016 al 30.06.2016.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Come correttamente enunciato dall'appellante, il premio di preparazione è regolato dall'art. 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero "... Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio", nonché la ulteriore Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni..."

Verificatasi tale condizione all'interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l'atleta per

l'intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all'addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Ciò posto, analizzando il dato testuale della norma in esame, e la ratio sottesa all'istituto, codesto Tribunale ha già più volte sostenuto come il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato.

In pratica, ai fini del diritto al premio di preparazione, non si ritiene necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 luglio / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l'atleta e la società partecipino.

In tal senso, attualizzando la norma e rendendola coerente con la prassi seguita nel contesto che ci occupa, lo scrivente Tribunale ha ritenuto che — ai fini dell'applicazione della disciplina del premio di preparazione — sia necessario che il tesseramento <u>presso la stessa società</u> duri per un lasso di tempo sufficiente, pari almeno a 6 mesi, affinché possa ritenersi rilevante e significativo con riferimento alla crescita (e quindi alla preparazione) del calciatore stesso.

Tanto premesso, passando alla vicenda in esame, il calciatore Scaglione risulta tesserato per la società resistente, a far data dal 11.01.2016 fino alla fine della stagione sportiva (30.06.2016).

Alla luce della disciplina sopra riportata, occorre ritenere come il tesseramento in questione, di durata pari a circa 6 mesi, non possa non aver contribuito alla crescita agonistica del calciatore in maniera rilevante e significativa. In tal senso, si rileva come lo stesso abbia avuto infatti durata maggiore rispetto ad un intero girone di campionato.

Per tali motivi, occorre confermare l'impugnata decisione della Commissione Premi, stante la sussistenza del diritto al percepimento del premio di preparazione in capo alla società 1924 Suno FCD.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Aurora Pro Patria 1919 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario**.

18) RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ SS AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASCD AQUILA 1902 MONTEVARCHI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 594 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OCCHIOLINI TOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, si riserva la decisione.

19) RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALERMO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.

Con atto del 22.02.2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la ASD Città di Acireale 1946 ha adito codesto Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel C.U. 234/LND del 18.2.2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Palermo Francesco, del complessivo importo di euro 1.950,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e l'atleta per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo, la Società ASD Città di Acireale 1946 eccepiva la violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della decisione impugnata per mancata notifica del ricorso di primo grado, così come prescritto dall'art.25 bis comma 4 Regolamento L.N.D.

Il calciatore, pur avendo prodotto della documentazione ed avendo eletto domicilio per il presente giudizio, non presentava controdeduzioni.

La vertenza veniva decisa all'udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo è infondato.

Ed invero, a seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, come attestato dall'avviso di ricevimento in atti.

Aggiungasi che potrebbero, altresì, individuarsi profili di inammissibilità dell'impugnazione.

Ed infatti, il reclamo risulta generico e privo di qualsivoglia motivazione, posto che la ASD Città di Acireale 1946, a sostegno delle proprie richieste, si è limitata a dedurre di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso di primo grado, così come prescritto dall'art. 25 bis comma 4 Regolamento L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS: "I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili".

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impuanata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD VIS SUBIACO CONTRO LA SOCIETÀ CSS TIVOLI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 466 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIAFFI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Con ricorso datato 14 gennaio 2019 inviato a mezzo Raccomandata AR, a firma non leggibile del legale rappresentante della società ASD Vis Subiaco, è stata impugnata dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, la delibera della Commissione Premi del 24 gennaio 2019, pubblicata nel C.U. 6/E del 24.1.2019, con la quale la suddetta società è stata condannata al pagamento in favore della società CSS Tivoli SSD Srl del premio di preparazione per il calciatore Ciaffi Giovanni.

A sostegno, premettendo di aver la società reclamante fatto crescere calcisticamente il giocatore, veniva rappresentata l'esistenza con la società CSS Tivoli SSD Srl di un accordo verbale volto ad escludere richiesta alcuna di premio da parte di quest'ultima.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa all'udienza del 20 maggio 2019.

In via del tutto preliminare non può farsi a meno di evidenziare che il reclamo non risulti redatto su carta intestata della società, né dal tenore dello stesso si evinca alcun elemento, quale l'intestazione e/o il timbro o l'identificazione del legale rappresentante che ha sottoscritto, che possa ricondurlo con certezza alla società ASD Vis Subiaco.

Il reclamo è, comunque, inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni.

Invero la società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall'organo di primo grado in favore del calciatore, sulla scorta della propria partecipazione alla crescita di quest'ultimo e della esistenza, a suo dire, di un presunto accordo verbale tra le società di non richiedere alcun premio, non indicando alcun concreto elemento giuridicamente rilevante, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea.

Tali doglianze, quindi, rimangono del tutto indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento documentale.

Tutto ciò realizza, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Vis Subiaco.

Dispone addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ ASD BOGLIASCO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 516 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PIRRONE ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 13 febbraio 2019 la società ASD Bogliasco ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 6/E del 24.01.2019, con la quale è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 826,74, di cui € 718,90 titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Athletic Club Liberi e € 107,84 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno la società reclamante faceva presente di avere provveduto al pagamento del chiesto premio di preparazione già in data 24/09/2018, mediante bonifico della somma di € 650,00, in favore della società ASD Athletic Club Liberi la quale aveva in pari data rilasciato regolare fattura ma di non essere a conoscenza, in quanto mai accaduto prima, di dover trasmettere alla Federazione la liberatoria rilasciata in suo favore il 25 settembre 2018.

A tal fine allegava copia del bonifico e della fattura ricevuta, entrambe datate 24/09/2018, e quietanza liberatoria datata 25/09/2018 ma con timbro di deposito presso la Delegazione di Genova della FIGC apposto in data 14 febbraio 2019.

La società ASD Athletic Club Liberi, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni ma, con pec del 19/02/2019, ha confermato l'avvenuta ricezione del

premio per il calciatore Pirrone Andrea ed il rilascio a suo tempo di quietanza liberatoria, per cui la vertenza è stata decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

Tanto premesso, si osserva che soltanto in questa sede di gravame è stata data notizia e prodotta dalla reclamante la quietanza liberatoria rilasciata dalla ASD Athletic Club Liberi per il premio relativo al calciatore Pirrone Andrea datata 25/09/2018 e munita di visto apposto in data 14.02.2019 dalla Delegazione Provinciale competente.

La suddetta liberatoria risulta, quindi, depositata dinanzi a questo Tribunale, prima senza visto in allegato al reclamo, e poi, con visto apposto dalla Delegazione Provinciale competente, con pec del 15.02.2019, pertanto, solo successivamente alla decisione assunta dalla Commissione Premi in data 24.01.2019.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l'avvenuta produzione della quietanza liberatoria determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Bogliasco limitatamente al premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone restituirsi la tassa.

22) RICORSO N°. 128 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL CONTRO LA SOCIETÀ SSD MARSALA CALCIO ARL (AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – MARSALA VS GELA DEL 9.09.2018).

Con reclamo del 10 gennaio 2019 — ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte — la SSD Città di Gela a rl ha adito codesto Tribunale Federale per ottenere la condanna della SSD Marsala Calcio ARL al pagamento della quota di partecipazione dell'incasso (pari al 50% dell'importo lordo della biglietteria, dedotti gli oneri fiscali e le spese di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell'incasso netto) relativo alla gara Marsala — Gela di Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 disputata in data 9 settembre 2018.

A sostegno della propria domanda la reclamante ha allegato il C.U. n. 1 del 11.08.2018 del Dipartimento Interregionale della FIGC – LND, il borderò della gara ed una pec di sollecito pagamento inviata al Marsala Calcio in data 22 novembre 2018.

Sulla base di tale documentazione la SSD Città di Gela a rl ha chiesto la condanna della SSD Marsala Calcio Srl al pagamento dell'importo di € 1.333,64.

La SSD Marsala Calcio Srl non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa all'udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo proposto dalla SSD Città di Gela a rl è fondato e merita accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la gara di gara Marsala – Gela di Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 sia stata disputata il giorno 9 settembre 2018.

Dal relativo borderò, consegnato a fine gara dalla SSD Marsala Calcio ARL, si evince come alla gara abbiano assistito 715 spettatori, con un incasso lordo di € 3.260,00 dal quale, detratti gli oneri

fiscali e le spese forfettarie del 10% (come previsto dall'art. 6 del regolamento della manifestazione pubblicato in C.U. n. 1 del 11.08.2018 del Dipartimento Interregionale della FIGC – LND), residua, per ciascuno sodalizio, un importo netto di € 1.333,64, mai contestato dall'odierna società resistente.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso presentato dalla società SSD Città Di Gela arl e, per l'effetto, condanna la società SSD Marsala Calcio arl al pagamento della somma di € 1.333,64 (Euro milletrecentotrentatré/64), a titolo di quota non corrisposta dell'incasso della gara di Coppa Italia Dilettanti Marsala - Gela del 9.09.2018.

Nulla per la tassa.

23) RICORSO N°. 131 DELLA SOCIETÀ US VORNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AUDACE GALLUZZO (RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLO SPOGLIATOIO OSPITI DEL CENTRO SPORTIVO VORNO IN OCCASIONE DELLA GARA VORNO – AUDACE GALLUZZO DEL 7.2.2018 GARA DI COPPA TOSCANA PROMOZIONE – SEMIFINALE).

Con reclamo del 23 gennaio 2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la US Vorno ASD ha adito codesto Tribunale per ottenere la condanna della ASD Audace Galluzzo Oltrarno al risarcimento dei danni inferti allo spogliatoio ospiti del Centro Sportivo Vorno, in occasione della gara di semifinale di Coppa Toscana Promozione disputata in data 7 febbraio 2018. In particolare la richiesta di danni della reclamante ammonta ad € 350,00 (oltre IVA) e riguarda la spesa necessaria all'integrale riparazione della porta del bagno dei suddetti spogliatoi.

A giustificazione della somma richiesta, la società reclamante ha allegato fattura, regolarmente quietanzata della ditta Lucca Infissi di Bacci Claudio del 01/05/2018, ed avente ad oggetto "manodopera e riparazione porta del bagno dello spogliatoio ospiti con sostituzione di un pannello e serratura".

La ASD Audace Galluzzo Oltrarno non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 20.05.2019.

Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.

Dalla documentazione versata in atti risultano confermate le richieste della società reclamante.

Più in particolare, l'an debeatur è confermato in maniera inconfutabile dal provvedimento del Giudice Sportivo (indicato nel C.U. n. 42 del 15.02.2018 della LND Toscana) nella parte in cui infligge l'ammenda di € 180,00 alla ASD Audace Galluzzo Oltrarno "Per danneggiamenti allo spogliatoio riservato alla società ospitata".

Con riferimento al quantum debeatur, invece, i costi sopportati dalla US Vorno ASD per la relativa riparazione, risultano sufficientemente provati con la produzione della fattura quietanzata di cui in premessa, il cui complessivo ammontare (€ 350,00 oltre IVA) deve, pertanto, essere posto interamente a carico della ASD Audace Galluzzo Oltrarno.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso presentato dalla società US Vorno ASD e, per l'effetto, condanna la società ASD Audace Galluzzo al pagamento della somma di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) oltre IVA. Nulla per la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario**.

24) RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 446 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABITINO LUIGI), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.2.2019.

Con reclamo n. 446 del 8-12.11.18 la società ASD SCC Capua adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti del US Salernitana 1919 Srl, del premio di preparazione *ex* art. 96 NOIF relativo al calciatore Luigi Abatino, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla US Salernitana 1919 Srl il 6.9.2018 per il campionato di serie B e tesserato per la ASD SCC Capua nella stagione 2015/2016, quale penultima società.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/E del 24.1.2019, comunicata alla US Salernitana 1919 Srl in data 29.1.19, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD SCC Capua quale penultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo al calciatore Luigi Abatino, condannava la US Salernitana 1919 Srl al pagamento dell'importo totale di € 10.783,50, di cui € 7.189,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD SCC Capua ed € 3.594,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Con reclamo comunicato in data 1.2.19 la US Salernitana 1919 Srl impugnava la suddetta decisione, contestando di non aver avuto nessuna notizia della istaurazione del giudizio, se non con la comunicazione della decisione; nel merito assumeva che nella stagione 2017/18 l'atleta Luigi Abatino risultava tesserato per la Mater Dei, nella stagione precedente per la Capodrise dal 3.11.16 e poi trasferito in corso di stagione a favore della stessa Mater Dei dal 14.2.17; da ciò conseguirebbe che questa due società sarebbero l'ultima e la penultima previste dall'art 96 NOIF, con conseguente inesistenza di qualsivoglia titolo a favore della ASD SCC Capua.

La ASD SCC Capua resisteva con memoria, nella quale contestava che nella stagione 2016-2017 la società Capodrise, così come la Mater Dei, potessero essere considerate come meritevoli del premio, atteso il breve periodo durante il quale avrebbero tesserato il calciatore; confermava la regolare notifica, per compiuta giacenza, del ricorso introduttivo.

Alla udienza del 20.5.2019 alla presenza dell'avvocato della sola appellante, la vertenza veniva decisa.

Preliminarmente va analizzata l'eccezione pregiudiziale proposta dalla US Salernitana 1919 Srl relativa alla asserita mancata comunicazione del ricorso introduttivo di questo giudizio.

L'eccezione è infondata. In atti vi è prova dell'invio e della ricezione del plico raccomandato non ritirato dalla US Salernitana 1919 Srl per compiuta giacenza 8-12-17.11.18. La notifica pertanto è pienamente valida.

Nel merito il reclamo va accolto, per i diversi motivi qui di seguito esposti.

Il premio di preparazione è regolato dall'art 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero ..."Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio", nonché la ulteriore Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni....

Verificatasi tale condizione all'interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l'atleta per l'intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all'addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Va anche precisato che, da un lato, se all'interno della medesima stagione il calciatore si sia trasferito presso altra società, questo Tribunale con principio consolidato e condiviso anche in Il grado, ha ritenuto meritevole del premio la società, tra le due che si sono succedute nella stagione, che abbia effettivamente impartito un addestramento significativo, indicando nel semestre il limite temporale al di sotto del quale detta significatività viene a scomparire, e dall'altro che, in mancanza di tesseramento in uno dei tre anni precedenti al tesseramento pluriennale, non si debba ritenere maturata la condizione per l'esigibilità del premio.

Ciò posto, è per tabulas che l'atleta Luigi Abatino sia stato tesserato per la stagione 2015/2016 con la ASD SCC Capua, e per la stagione 2017/2018 con la Mater Dei.

Resta la stagione intermedia 2016/2017; l'atleta è stato tesserato soltanto dal 6.11.16 con la Capodrise e dal 14.2.17 con la Mater Dei.

Sulla base dei principi appena esposti è di tutta evidenza che manchi il tesseramento per l'intera stagione 2016/2017, essendo stato tesserato per la prima volta il 6.11.16.

Ma occorre anche dire che, in ragione del trasferimento nel corso per la residua parte della stagione, non possa nemmeno ritenersi che una delle due società, che si sono succedute nella medesima stagione, abbia impartito all'atleta Abatino un addestramento significativo e tale da giustificare l'intento solidaristico previsto dalla norma.

Invero non può ritenersi tale né il periodo dal 6.11.16 al 14.2.17 durante il quale l'atleta è stato tesserato con la Capodrise, né il periodo dal 14.2.17 al termine della stagione durante il quale l'atleta è stato tesserato con la Mater Dei. Questa stessa riflessione è stata fatta dalla società resistente la quale, nella propria memoria in appello, stigmatizza la brevità del tesseramento del calciatore per ciascuna delle due società che lo hanno tesserato nella stagione 2016/2017 tale da non rendere esigibile il premio a loro favore.

Dimentica però la resistente che, una volta azzerato il tesseramento nella stagione 2016/2017 per le due società in questione (Mater Dei e Capodrise), si rende completamente inapplicabile l'ultima disposizione dell'art 96 comma 2 (Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio), con conseguente inesigibilità del premio, e rende altresì inapplicabile l'altra condizione, ovvero quella relativa alla continuità del tesseramento per gli ultimi 3 anni.

Deve pertanto concludersi che manchi il tesseramento per l'intera stagione 2016/2017, e che per il periodo durante il quale l'atleta è stato tesserato, egli non abbia ricevuto nessun significativo addestramento tale da giustificare la corresponsione del premio.

Il mancato tesseramento per l'intera stagione interrompe pertanto la continuità di tesseramento prevista dalla norma, e rende inesigibile il premio a favore della ASD SCC Capua

Ritiene in fatti lo scrivente collegio che in siffatta materia l'applicazione rigorosa delle norme e dei principi, che ad esse attengono, sia necessaria al fine di evitare tentativi elusivi, rivolti ad evitare, o a creare illegittimi presupposti per la corresponsione del premio.

Appare evidente come nel caso in esame, la legittima aspettativa alla corresponsione del premio sia stato vanificato dal comportamento della o delle società che nel triennio, prima o dopo, hanno

tesserato l'atleta in modo incompleto o irregolare, o comunque in modo non aderente alle norme ovvero possano non averlo tesserato affatto.

La delicatezza della materia impone a questo Tribunale una interpretazione letterale dell'art 96 NOIF, senza quindi entrare nelle valutazioni del singolo caso che potrebbero generare una non puntuale e costante interpretazione della norma di riferimento.

Ciò posto ha evidentemente errato la Commissione Premi nell'aver considerato come maturata la condizione di esigibilità del premio per la stagione 2016/2017, laddove manca l'assorbente tesseramento per l'intera stagione dell'atleta Luigi Abatino.

Il mancato tesseramento per l'intera stagione determina comunque l'inesigibilità del premio, cui evidentemente non può accedere la ASD SCC Capua quale penultima per averlo tesserato nella precedente stagione 2015/2016

La decisione pertanto va riformata, e, in base alle suesposte considerazioni, deve essere annullata, non spettando il premio di preparazione alla ASD SCC Capua per i suesposti motivi. Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

accoglie il reclamo presentato dalla società US Salernitana 1919 Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

25) RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ USD GENOA WOMEN CONTRO LA SOCIETÀ SC MOLASSANA BOERO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 551 – 555 – 560 PREMI DI PREPARAZIONE PER LE CALCIATRICI BUZI AURORA - CRIVELLI MARTINA - DEPLANU CHIARA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta delle parti, rinvia la trattazione della vertenza all'udienza del 17.6.2019 ore 11.

26) RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ALCIONE MILANO SSD ARL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 251 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DICKMANN LORENZO MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 12.12.2018.

Con reclamo del 21.11.2018 la società Alcione Milano SSD arl adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti del Novara Calcio Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Lorenzo Maria Dickmann, in merito alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, a seguito dell'esordio del calciatore in serie A in data 4 novembre 2018 nella gara di campionato Lazio – Spal.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 12 dicembre 2018, comunicata al Novara Calcio Spa in data 4 gennaio 2019 ed alla ASD Alcione Milano 1952 in data 2 gennaio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo il diritto della ASD Alcione Milano 1952 a percepire il premio alla carriera richiesto, ne ha determinato l'importo nella misura di € 28.000,00 (ovvero € 36.000,00 quale compenso per le stagioni 2010/2011 – 2011/2012, con detrazione di € 8.000,00 per somme già ricevute ex art. 100 NOIF).

Avverso la suddetta certificazione, il Novara Calcio Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 28 gennaio 2019.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva in primo luogo che il diritto al premio alla carriera in favore della ASD Alcione Milano 1952 sarebbe maturato solo con riferimento alla stagione sportiva 2010/2011, non essendo invece maturato il diritto al premio per la successiva stagione 2011/2012.

Quanto sopra, osserva la società reclamante, in quanto, mentre nell'intera stagione sportiva 2010/2011 il calciatore sarebbe stato tesserato con la ASD Alcione Milano 1952 con vincolo annuale, nella successiva stagione sportiva 2011/2012, il medesimo calciatore sarebbe stato dapprima tesserato con la ASD Alcione Milano 1952 e, poi, trasferito a titolo temporaneo al Novara Calcio Spa a far data dall'8 agosto 2011 fino al termine della stagione medesima.

Di conseguenza, rileva la società reclamante, la ASD Alcione Milano 1952 non avrebbe diritto al premio per la stagione 2011/2012, non essendo stata l'unica titolare del rapporto di tesseramento per l'intera stagione o, comunque, per un periodo rilevante della stessa e, pertanto, non avendo contribuito alla crescita e alla preparazione dell'atleta.

In secondo luogo, poi, il Novara Calcio Spa rileva che, in ogni caso, la somma liquidata in favore della ASD Alcione Milano 1952 non sarebbe esigibile fino al 30 giugno 2019, essendosi verificato l'evento accertato dalla Commissione Premi il 12 dicembre 2018 (gara di campionato Lazio – Spal). Di conseguenza, sostiene la società reclamante, il Tribunale Federale sarebbe chiamato a rendere una pronuncia di mero accertamento in ordine al termine per il pagamento dell'obbligazione a carico della debitrice, fissato, in virtù di quanto previsto dall'art. 99 bis NOIF, entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento, ovvero il 30 giugno 2019.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Alcione Milano 1952, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso è stato deciso all'udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

In merito al primo motivo di impugnazione, si osserva che nella stagione sportiva 2011/2012, come correttamente indicato dalla società reclamante, il calciatore Lorenzo Maria Dickmann è stato tesserato con l'ASD Alcione Milano 1952, la quale, però, nella medesima stagione sportiva, ha ceduto in prestito il calciatore al Novara Calcio Spa a far data dall'8 agosto 2011 fino al termine della stagione stessa.

Stante quanto sopra, si osserva che l'art. 99 bis NOIF riconosce" un compenso forfettario pari ad euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore", subordinando dunque il diritto al premio alla carriera all'avvenuto tesseramento per una intera stagione sportiva, ovvero per un periodo comunque sufficiente ad integrare gli estremi di una significativa preparazione e formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico e funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riferimento al caso di specie, dunque, non può essere riconosciuta per la stagione 2011/2012 la significatività della formazione impartita al calciatore dalla ASD Alcione Milano 1952, prevalendo, invece, la preparazione impartita dal Novara Calcio Spa a far data dall'8 agosto 2011 fino al termine della stagione sportiva.

In merito, poi, al secondo motivo di impugnazione, si osserva che l'art. 99 bis, comma 1, NOIF dispone che il "compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento".

Stante quanto sopra, essendosi verificato l'esordio del calciatore in serie A in data 12 dicembre 2018 (gara di campionato Lazio — Spal), il Novara Calcio Spa (società chiamata a corrispondere il premio) è tenuto ad effettuare il pagamento del suddetto premio entro il termine del 30 giugno 2019.

Pertanto, non essendo l'importo richiesto ancora esigibile, la ASD Alcione Milano 1952 può ottenere esclusivamente una sentenza di accertamento di quanto dovuto, ma non di condanna nei confronti del Novara Calcio Spa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accerta e dichiara per la sola stagione sportiva 2010/11 il diritto al premio alla carriera pari da € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) in favore della società Alcione Milano SSD arl e a carico della società Novara Calcio Spa.

Nulla per la tassa.

27) RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ US PRIMIERO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD UNION FELTRE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 422 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE IAGHER LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.

Con ricorso n. 422 del 10.07.2018 la società SSD Union Feltre Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società US Primiero ASD al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore lagher Lorenzo, nato il 30.9.2000.

Con delibera in C.U. 5/E del 12.12.2018, il 9.1.2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società US Primiero ASD al pagamento della somma di € 1.255,80, di cui € 1.092,00 in favore della società SSD Union Feltre Srl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 163,80 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 15.1.2019, la società US Primiero ASD ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando il riconoscimento del premio di preparazione in favore della SSD Union Feltre Srl quale "unica" titolare del vincolo annuale atteso che negli ultimi tre anni prima del tesseramento pluriennale il calciatore è stato tesserato come "giovane" nella stagione 2016/2017 da essa reclamante US Primiero ASD, nella stagione 2015/2016, come penultima società, dalla SSD Union Feltre Srl, e nella stagione 2014/2015 sempre dalla US Primiero ASD.

La SSD. Union Feltre Srl non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 20 maggio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che,

"usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore lagher Lorenzo è stato tesserato per la US Primiero ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSD Union Feltre Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2015/2016.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la SSD Union Feltre Srl quale unica società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/2015 e 2016/2017 nelle quali lo lagher era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Primiero ASD.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società US Primiero ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

28) RECLAMO N°. 149 DELLA SOCIETÀ FCD SPAZIO TALENT SOCCER CONTRO LA SOCIETÀ ASD CENTROCAMPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 534 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOPE SIBA GUELADHE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Con reclamo del 13.11.2018 la società ASD Centrocampo adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Tope Sibe Guedeladhe, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla FCD Spazio Talent Soccer.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/E del 24 gennaio 2019, comunicata alla FCD Spazio Talent Soccer in data 6 febbraio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Centrocampo quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo al calciatore Tope Sibe Guedeladhe, condannava la FCD Spazio Talent Soccer al pagamento dell'importo totale di € 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Centrocampo ed € 245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la FCD Spazio Talent Soccer ha proposto reclamo con atto comunicato in data 11 febbraio 2019.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva in primo luogo che nella stagione sportiva 2016/2017, antecedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2017/2018), il calciatore non sarebbe stato tesserato per alcun sodalizio sportivo e, pertanto, non vi sarebbe stata la continuità tra tesseramento con vincolo annuale e tesseramento con vincolo pluriennale, necessaria per l'applicazione del premio di preparazione.

In secondo luogo, poi, la FCD Spazio Talent Soccer rileva che, laddove non trovasse accoglimento il primo motivo di gravame, in ogni caso, la ASD Centrocampo avrebbe eventualmente diritto al premio di preparazione, non come unica società avente diritto al premio, bensì come penultima.

Quanto sopra, osserva la società reclamante, in quanto nei tre anni precedenti l'avvenuto tesseramento quale "giovane dilettante" (stagione 2017/2018), il calciatore Tope Sibe Guedeladhe, non considerando la stagione 2016/2017 nella quale non sarebbe stato vincolato con nessuna società, sarebbe stato tesserato nella stagione 2015/2016 con la medesima FCD Spazio Talent Soccer e nella stagione 2014/2015 con la ASD Centrocampo.

Sostiene, dunque, la FCD Spazio Talent Soccer che la ASD Centrocampo avrebbe eventualmente diritto al premio di preparazione per il calciatore Tope Sibe Guedeladhe quale penultima società avente diritto al premio e non come unica, dovendo, per il riconoscimento del premio, prendere in considerazione anche la stessa FCD Spazio Talent Soccer.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Centrocampo non ha inviato controdeduzioni ed il reclamo veniva deciso all'udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore, risulta, infatti, che nella stagione sportiva 2016/2017, ossia la precedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2017/2018), il calciatore Tope Sibe Guedeladhe non è stato tesserato per alcun sodalizio sportivo.

Il calciatore, più precisamente, è stato tesserato con vincolo annuale dalla FCD Talent Soccer nella stagione 2015/2016 con svincolo automatico in data 01.07.2016 e, successivamente, tesserato dalla stessa FCD Talent Soccer solo nella stagione sportiva 2017/2018, restando il calciatore svincolato nella stagione 2016/2017.

Di conseguenza, non essendo stato il calciatore tesserato per alcuna società nella stagione precedente a quella in cui sia stato effettuato il tesseramento con vincolo pluriennale, non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto al premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF.

Si osserva, infatti, come la sussistenza del tesseramento con vincolo annuale nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce una condizione indispensabile affinché possa maturare il diritto al premio di preparazione, in quanto solo in tale circostanza si verifica la necessaria continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Stante quanto sopra, trovando accoglimento il primo motivo di impugnazione sollevato dalla società reclamante, risulta assorbita ogni valutazione circa il secondo motivo di impugnazione. Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società FCD Spazio Talent Soccer e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

29) RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ SCD LIGORNA 1922 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CONIGLIANO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.

Con ricorso n. 410 del 30.08.2018 la società ASD Athletic Club Liberi adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SCD Ligorna 1922 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Conigliaro Davide, nato il 6.5.2001.

Con delibera in C.U. 5/E del 12.12.2018, notificata il 31.12.2018, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società SCD Ligorna 1922 al pagamento della somma di € 2.419,38, di cui € 1.935,50 in favore della società ASD Athletic Club Liberi a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 483,88 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 7 gennaio 2019, la società SCD Ligorna 1922 ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi nella parte in cui è stato inflitto il pagamento della penale in favore della FIGC sul presupposto che mai richiesta di pagamento del premio, prima della proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi, è stata inoltrata dalla controparte, circostanza questa dedotta innanzi alla Commissione Premi con richiesta di quantificazione del premio senza aggravio di penale.

Eccepisce inoltre, la reclamante, di aver tesserato il calciatore solo nel gennaio 2018, dopo lo svincolo operato dalla ASD Athletic Club Liberi.

La ASD Athletic Club Liberi non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 20 maggio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

Non merita accoglimento l'eccezione della reclamante relativa alla non debenza della penale.

La norma dell'art. 96 NOIF, infatti, è chiara nel prevede che "le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione". È di tutta evidenza, quindi, che il diritto al premio di preparazione maturi in virtù del tesseramento operato dalla società, senza che vi sia bisogno della richiesta della società titolare del precedente vincolo annuale.

In altre parole, il mancato pagamento del premio è di per sé un inadempimento, senza che sia necessaria una preventiva richiesta o messa in mora da parte della società richiedente.

All'inadempimento dell'obbligazione principale consegue il profilo sanzionatorio che il legislatore federale ha ritenuto di contemplare prevedendo l'addebito della penale che, quindi, nel caso di specie è stata correttamente posta a carico della SCD Ligorna 1922.

Parimenti infondata l'altra censura. Con riferimento al periodo di tesseramento utile ai fini della maturazione del premio di preparazione, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n. 79 della società SF Torres 1903 Srl contro la società US Ghilarza stagione 2016/2017 e reclamo n. 154 della società ASD Sporting Calcio Vodice contro società ASD Anxur Terracina stagione 2017/2018) che il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame avendo la SCD Ligorna 1922 tesserato il giocatore a gennaio 2018, il requisito di cui all'art. 96, comma 2 NOIF è pienamente sussistente.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla società SCD Ligorna 1922 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

30) RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 299 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TILKA KRISMAR), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E del 25.10.2018.

Con ricorso n. 299 del 22.6.2018 la società ASD Città Di Caorle La Salute adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Tilka Krismar, nato il 19.6.2000.

Con delibera in C.U. 3/E del 25.10.2018, notificata il 31.12.2018, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento della somma di € 1.067,43, di cui € 928,20 in favore della società ASD Città Di Caorle La Salute a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 139,23 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 7.1.2019, la società ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo che il tesseramento del calciatore Krismar Tilka, affetto da problemi fisici, emotivi e familiari che impongono un continuo monitoraggio, sia avvenuto esclusivamente per ragioni sociali e cioè per consentire l'integrazione del ragazzo con i compagni, al fine di aiutarlo a fargli superare le problematiche che lo affliggono. Secondo la reclamante, quindi, l'impossibilità di regolare svolgimento dell'attività sportiva per problemi fisici implicherebbe il venir meno del diritto al premio di preparazione, come rivendicato dalla consorella ASD Città Di Caorle La Salute.

La ASD Città Di Caorle La Salute non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 20 maggio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

Premesso che quanto dedotto dalla società reclamante circa la condizione psico-fisica e familiare del calciatore non è stato in alcun modo supportato dalla ben che minima prova, si fa presente che secondo l'ormai consolidato orientamento di codesto Tribunale, presupposti per il riconoscimento del premio di preparazione sono, da un lato, la formazione, non solo meramente tecnica, svolta durante il periodo di tesseramento con vincolo annuale; dall'altro, il primo tesseramento con vincolo pluriennale da parte della società tenuta al pagamento del premio di preparazione.

Nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi per cui correttamente ha operato la Commissione Premi nel riconoscere il diritto, in capo alla ASD Città Di Caorle La Salute, a percepire il richiesto premio di preparazione.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

31) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE STRANGES MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta delle parti, rinvia la trattazione della vertenza all'udienza del 17.6.2019 ore 11.

IV° COLLEGIO

Avv. Giuseppe Lepore **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali, **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario**.

32) RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018 - GIUDIZIO DI RINVIO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRESSO IL CONI - Decisione n. 24/2019.

Con reclamo del 28 febbraio 2018 il signor Marco Puntoriere adiva la Commissione Accordi Economici affinché la ASD Tortolì 1953 venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 3.500,00, ai sensi dell'art. 94-ter NOIF, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 30 agosto 2017, quale residuo del compenso complessivo annuo (€ 7.500,00) previsto in tale accordo.

Asseriva il calciatore che, a fronte dell'obbligo contrattuale assunto dalla ASD Tortolì 1953 di corrispondergli la somma di € 7.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018, la società gli aveva corrisposto soltanto la minor somma di € 4.000,00.

L'ASD Tortolì 1953, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.

Con decisione prot. 170/CAE/2017-18 del 26 giugno 2018 la Commissione Accordi Economici condannava quindi la ASD Tortolì 1953 al pagamento in favore del signor Puntoriere della somma di € 3.500.00, come richiesto.

Avverso tale decisione la ASD Tortolì 1953 proponeva reclamo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, deducendo che nessun compenso invero doveva essere corrisposto, in quanto il signor Puntoriere era stato trasferito presso la AC Locri 1909; in particolare, precisava che:

- 1) l'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto tra le parti stabiliva che "(...) In caso di svincolo o trasferimento del Calciatore, avvenuto nel rispetto della normativa federale, la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall'efficacia del provvedimento (...)";
- 2) in data 5 dicembre 2017, in base alle normative federali e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, era stato completato il trasferimento definitivo del calciatore con la AC Locri 1909;
- 3) in forza dell'accordo economico inter partes, per il periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione avvenuta il 30 agosto 2017 e fino al 5 dicembre 2017 (data in cui si era perfezionato il trasferimento definitivo del Puntoriere in favore della AC Locri 1909), il calciatore aveva ricevuto la somma di € 4.000,00. Pertanto, secondo una corretta ed equa suddivisione del complessivo compenso previsto nell'accordo economico, della durata di undici mesi, il Puntoriere avrebbe

dovuto ricevere dalla ASD Tortolì 1953 la somma di € 2.840,90 e, per l'effetto, la ASD Tortolì 1953 riteneva di aver corrisposto al tesserato una somma anche superiore a quella che avrebbe dovuto ricevere.

A sostegno della propria tesi, la ASD Tortolì 1953 produceva copia della pratica di trasferimento del calciatore dalla ASD Tortolì 1953 alla AC Locri 1909.

Nelle tempestive controdeduzioni inviate dal calciatore, lo stesso non negava l'esistenza del proprio trasferimento ad altra società ma deduceva che la ASD Tortolì 1953 aveva omesso di riferire che il trasferimento alla AC Locri 1909 gli sarebbe stato imposto dalla ASD Tortolì 1953 che aveva comunicato la volontà di non avvalersi più delle sue prestazioni sportive.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, con dispositivo pubblicato nel Comunicato n. 5/TFN (2018/19) del 17 ottobre 2018 e motivazioni pubblicate nel comunicato n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, ha rigettato il reclamo sul presupposto che le deduzioni della ASD Tortolì 1953, rimasta assente nel giudizio dinnanzi alla Commissione Accordi Economici, fossero inammissibili, come pure inammissibili dovessero considerarsi i documenti depositati per la prima volta solo a corredo dell'atto di appello. Ad avviso del Tribunale Federale Nazionale, infatti, le produzioni documentali della ASD Tortolì 1953 trovavano un limite insuperabile nelle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

Avverso tale decisione l'ASD Tortolì 1953 proponeva quindi impugnazione al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, con decisione del 28.03.2019 (n. 24/2019), nell'accogliere il ricorso, cassava con rinvio per valutare nuovamente la questione.

La vertenza, assegnata per la discussione ad altra composizione del Collegio giudicante di questo Tribunale Federale, è stata discussa e decisa per il giorno 20 maggio 2019.

Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori memorie difensive depositate da entrambe le parti non autorizzate, né previste dal rito.

Nel merito, questo Tribunale Federale si uniforma al principio esposto dalla Corte di legittimità dello sport sull'interpretazione delle preclusioni delle prove alla luce del dato oggettivo del trasferimento del calciatore, non oggetto di contestazione tra le parti.

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI infatti ha affermato che "(...) anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (...) il trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra è un dato oggettivo che in qualsiasi momento può essere verificato presso la competente Lega" e deve quindi essere preso in considerazione.

Pertanto l'occorso trasferimento del calciatore, pur essendo una allegazione dedotta per la prima volta solo con la costituzione in appello, induce il Tribunale ad acquisire d'ufficio presso il competente organo federale, la certificazione del trasferimento in questione.

Le preclusioni istruttorie, quindi, devono riguardare la richiesta di prova e non l'allegazione di fatti: "(...) prova nuova indispensabile (...) è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (...)" (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790).

Pertanto, nella presente fase di rinvio, questo Tribunale Federale ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta dall'ASD Tortolì 1953 in quanto l'occorso trasferimento evidenzia la infondatezza della pretesa del calciatore.

La circostanza che il trasferimento sarebbe stato "imposto" dalla società, fatto peraltro non provato, è irrilevante poiché – come sopra detto – è stato accertato che la ASD Tortolì 1953 lo ha effettuato nel rispetto della normativa federale e nell'esercizio di un suo legittimo diritto.

Considerata la mancata costituzione della società ASD Tortolì 1953 dinanzi alla CAE, considerato il contegno processuale delle parti ivi compreso il deposito di note irrituali, si compensano le spese di lite.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Tortoli 1953 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE-LND.

Dispone restituirsi la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Vertenze Economiche Avy Stanislan Chimenti

Pubblicato in Roma il 5 luglio 2019.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Gabriele Gravina